Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CEE) N. 281/71 DELLA COMMISSIONE**

del 9 febbraio 1971

che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970

(GU L 33 del 10.2.1971, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**A1**	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
►**A2**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 281/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1971

che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ([1]), in particolare gli articoli 3, lettera e), e 9, paragrafo 2,

visto il parere espresso dai membri del Comitato di esperti governativi,

considerando che, ai sensi del citato regolamento del Consiglio, la contabilità delle spese di infrastruttura non viene effettuata per varie categorie di infrastrutture; che ciò avviene fra l'altro per alcune vie navigabili a carattere marittimo, di cui la Commissione deve approvare l'elenco;

considerando che è opportuno tener conto, nel redigere tale elenco, della parte del traffico assicurato dalla navigazione interna sulle vie navigabili a carattere marittimo o dell'interesse che l'istituzione di una contabilità delle spese di infrastruttura per queste vie presenta dal punto di vista dell'istituzione di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, è stabilito conformemente all'allegato al presente regolamento, di cui esso costituisce parte integrante.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4.

▼B

ALLEGATO

Elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970

Regno del Belgio

— Schelda marittima inferiore/Beneden-Zeeschelde
— Canale marittimo Gand-Terneuzen, a valle del ramo nord del canale circolare di Gand/Zeekanaal Gent-Terneuzen stroomafwaarts van de ringvaart van Gent

Repubblica federale tedesca

— Nord-Ostsee-Kanal
— Untere Ems
— Unterweser
— Unterelbe

Repubblica francese

— Senna, a valle del ponte Jeanne-d'Arc a Rouen
— Loira, a valle di Nantes (confluente dell'Erdre)
— Garonna, a valle del Pont de Pierre a Bordeaux, e Gironda

Regno dei Paesi Bassi

— Noordzeekanaal
— Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas
— Westerschelde
— Kanaal Gent-Terneuzen

▼A2

Repubblica portoghese

— Douro, a jusante da ponte D. Luis, da cidade do Porto
— Tejo, a jusante do Carregado
— Sado, a jusante do esteiro da Marateca
— Guadiana, a jusante do Pomarão

▼A3

Finlandia

— Saimaan kanava/Saima kanal
— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Svezia

— Trollhätte kanal e Göta älv
— Vänern
— Södertälje kanal
— Mälaren

▼A1

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

— Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)
— Gloucester and Sharpness Canal.